

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale di Nanterre, con sentenza 11 marzo 1986, nella causa Maria Frascogna contro Caisse des Dépôts et Consignations

(Causa 256/86)

(86/C 285/05)

Con sentenza 11 marzo 1986, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 ottobre 1986, nella causa Maria Frascogna contro Caisse des Dépôts et Consignations, il Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale di Nanterre ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'assegno speciale di vecchiaia rientri nella sfera di applicazione «ratione materiae» e «ratione personae» del regolamento (CEE) n. 1612 del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori (GU n. L 257, pag. 2).

Ricorso del 15 ottobre 1986 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa 257/86)

(86/C 285/06)

Il 15 ottobre 1986 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Giuliano Marengo, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il signor Georgios Kremis, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 relativa all'imposta sul valore aggiunto,

nonché dall'articolo 95 del trattato, col prevedere l'imposizione dell'IVA sui campioni gratuiti di modico valore importati, pur prevedendo l'inapplicabilità di tale imposizione per gli analoghi campioni di produzione nazionale,

— porre le spese del giudizio a carico della convenuta.

Motivi e principali argomenti addotti

La discriminazione istituita con il DPR n. 24, del 29 gennaio 1979, costituisce una violazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. Per quanto riguarda gli scambi tra Stati membri, l'articolo 14 citato dalla direttiva è un caso di applicazione della regola di cui all'articolo 95 del trattato. Anche questa disposizione risulta pertanto violata nella misura in cui l'IVA si applica alle importazioni degli altri Stati membri.

Ma la direttiva va più in là dell'articolo 95, in quanto applicabile a tutte le importazioni, anche quelle in provenienza dai paesi terzi.

In seguito all'azione promossa dalla Commissione, le autorità italiane, che in un primo tempo avevano ufficialmente interpretato la normativa nel senso della differenza di trattamento tra transazioni interne da una parte e importazioni di ogni provenienza dall'altra (vedi allegati I e II), so sono ricordate della convenzione di Ginevra del 7 novembre 1952 e hanno ritenuto di poter esentare dall'IVA le importazioni dai paesi aderenti a tale convenzione, tra cui tutti gli Stati membri della Comunità.

Ciò non permette tuttavia di ritenere che l'infrazione sia venuta meno. Da una parte, infatti, esse riconoscono che la discriminazione permane nei confronti delle importazioni in provenienza dai paesi non aderenti alla convenzione di Ginevra. Dall'altra, anche per i paesi aderenti, si tratta di una soluzione di fatto che non garantisce i diritti degli importatori, i quali, di fronte a un'eventuale imposizione, potrebbero avere difficoltà a far valere le proprie ragioni davanti ai giudici.